

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 30 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto il 6 ottobre 2007 un prestito finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico (lavatrice) con un intermediario ex art 107 TUB di credito al consumo. Le clausole contrattuali gli consentivano il rimborso del fido ottenuto con due modalità:

- pagamento con bonifico in un'unica soluzione per € 515,27 (di cui € 500,65 per il prestito erogato + € 14,62 per imposta di bollo) a tasso zero (TAN zero e TAEG zero) da effettuare 15 giorni prima del termine di fine febbraio /inizio marzo;
- rimborso dell'importo complessivo di € 619,20 mediante bollettini postali, in 18 rate mensile di € 34,40 ciascuna (TAN 16,95% e TAEG 18,34%) per il periodo dal 5 aprile al 5 settembre 2009.

Al momento dell'acquisto, il cliente ha optato per il pagamento del bene in un'unica soluzione con bonifico bancario.

Il 27 dicembre 2007, la moglie dell'affidato, intestataria del conto corrente familiare, ha effettuato il bonifico a favore della finanziaria, indicando nella causale dello stesso "saldo fattura".

Con nota del 19 maggio 2008 la finanziaria erogante ha eccepito ritardi nel pagamento del debito alle scadenze del 5 aprile e del 5 maggio 2008, e ha intimato al cliente la regolarizzazione pena la registrazione nei "sistemi di informazioni creditizie".

Il cliente ha riscontrato detta missiva, con fax del 9 giugno 2008, trasmettendo copia della lettera della stessa società su cui si è annotato a mano che "invia copia della ricevuta del saldo fattura come da pratica n... PF Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti".



Nonostante l'invio del fax il ricorrente ha ricevuto da una società incaricata dalla finanziaria del recupero crediti l' "ultimo avviso" di pagamento "per un importo residuo di € 153,42".

Alle "illegittime richieste" il cliente ha risposto inviando, via fax, nel mese di luglio, alla società recuperatrice copia della contabile del bonifico, attestante l'avvenuto versamento della somma il 27 dicembre 2007.

Il 10 novembre 2008 un'altra società di credito al consumo - subentrata dal 1° novembre 2008 in tutti i rapporti attivi e passivi in capo all'iniziale intermediario erogante a seguito di un'operazione d'incorporazione - ha intrattenuto formalmente il cliente comunicandogli la decadenza dal beneficio del termine e intimando, come previsto dalle condizioni generali di finanziamento sottoscritte e ai sensi dell'art.1219 c.c., l'immediato pagamento di complessivi € 647,78 (di cui € 647,78 per credito scaduto e impagato + capitale a scadere, € 3,14 per penale per decadenza termine, e € 4,00 per storno quota assicurativa).

La finanziaria ha informato anche il cliente che, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni, avrebbe avviato l'azione giudiziaria per il recupero del credito, maggiorato dagli interessi di mora contrattualmente previsti e delle spese legali.

Il 20 febbraio 2009 il ricorrente si è rivolto a un legale, che ha inviato formale reclamo alla finanziaria incorporata, alla incorporante e anche alla CRIF SpA.

In esso, ripercorrendo i fatti sopra descritti, si è rilevato che il cliente è "stato fatto oggetto di diverse e immotivate richieste di adempimento da parte di società e imprese di recupero crediti che sono state sempre notiziate dell'avvenuto pagamento con bonifico precedente alla data contrattualmente concordata con invio della documentazione comprovante il corretto adempimento".

Si è poi rimarcato che il reclamante risultava "illegittimamente segnalato" nell'elenco CRIF, con conseguente "danno alla ... reputazione economica e preclusione all'accesso al credito, danni dei quali si riserva ... di chiedere un congruo risarcimento." Si è, infine, diffidato l'intermediario dal perseguire qualsiasi azione di recupero del presunto credito "nei confronti [dell'assistito] essendo l'obbligazione pecuniaria risultante dal contratto ... adempiuta correttamente e, pertanto, estinta."

Il 14 aprile 2009 il cliente ha formalizzato una richiesta di accesso ai suoi dati personali presenti in Eurisc - il sistema CRIF di informazioni creditizie e ha ricevuto conferma, il 21 aprile 2009, della sua iscrizione a sofferenza per il rapporto oggetto della controversia.

Con successiva raccomandata a.r. del 26 giugno 2009 il legale, per conto del cliente, ha intimato sempre alla finanziaria incorporata, alla incorporante e anche alla CRIF SpA la "cancellazione dall'elenco"... con salvezza di ogni diritto al risarcimento dei danni provocati".

Con nota del 9 luglio 2009 la CRIF ha comunicato di aver "provveduto, ravvisandone l'opportunità, ad attivare un procedimento di verifica urgente con gli Enti partecipanti" al servizio "e che nel frattempo, nell'interesse del cliente e sulla base dell'art. 8, comma 5 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, essendo trascorso il termine dei 15 giorni dalla ricezione della ... richiesta [del cliente] , ha provveduto a sospendere la visibilità di dette informazioni".

Tale cancellazione è stata poi confermata dalla CRIF.

Con lettera a.r. del 16 ottobre 2009 il ricorrente, rappresentato dal legale, ha rinnovato la richiesta di risarcimento del danno alla finanziaria, quantificando lo stesso nella somma di € 10.000,00, comprensiva delle spese legali.

Il 6 novembre 2009 la società finanziaria, facendo seguito alle note del 26 giugno 2009 e del 16 ottobre 2009, ha dichiarato di aver correttamente provveduto all'aggiornamento delle segnalazioni nel sistema d'informazione creditizia rilevando che dalle comunicazioni del cliente non risulta dimostrato il danno che lo stesso avrebbe subito.



Il 20 gennaio 2010 il cliente, rappresentato dallo stesso legale, ha adito l'ABF nei confronti della società finanziaria incorporante, descrivendo tutta la vicenda che l'ha visto erroneamente segnalato in CRIF e domandando il riconoscimento della responsabilità in capo alla finanziaria per il danno arrecatogli, argomentando che "lo stesso inserimento in un archivio informatico accessibile a tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito CRIF, costituisce ... un fatto che allo stesso tempo rappresenta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenza pregiudizievole o comunque fatto noto, base per la presunzione delle conseguenze dannose".

E' stata richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito in argomento e, in conclusione, si è chiesto che venga riconosciuta la responsabilità della società finanziaria per i "danni provocati" e che sia "dichiarata tenuta a risarcire il danno quantificato equitativamente nella complessiva somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero di quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia sempre con rivalutazione ed interessi legali sulla somma".

Nelle controdeduzioni pervenute il 16 febbraio 2009, la società finanziaria incorporante, in premessa, ha dichiarato di voler "resistere alla richiesta del ricorrente in quanto, a suo giudizio, essere infondata per una serie di motivi" "in fatto e in diritto".

In particolare, la finanziaria ha rilevato che il contatto di finanziamento non prevedeva alcun coobbligato o garante, talché l'unico nominativo ricollegabile a quell'operazione era solo quello del [resistente].

Ha osservato, poi, che all'epoca della stipulazione del contratto, la finanziaria affidante "era un operatore del settore del credito al consumo di notevoli dimensioni e rilevanza ... [che] quotidianamente contabilizzava migliaia di operazioni relative ai pagamenti dei finanziamenti in corso"; perciò all'atto della conclusione di operazioni finanziarie, come quella oggetto della controversia, usava chiedere ai clienti che nel caso di pagamento in un'unica soluzione, "sarebbe stato necessario indicare specificamente nella causale del bonifico il N° di contratto e il nominativo del cliente stesso, diversamente sarebbe stato impossibile per l'operatore finanziario ... risalire alla pratica originaria ed operare la necessaria riconciliazione delle partite."

Ha precisato anche che tale comunicazione fu data al cliente, che ne prese atto sottoscrivendola alla firma del contratto di finanziamento.

Ciò nonostante, l'intermediario ha osservato che il cliente, il 27 dicembre 2008, fece eseguire il bonifico dalla "sua consorte" che non solo era "persona del tutto ignota" alla società erogante, ma che eseguì detto bonifico senza indicare nella causale il numero di contratto e il nominativo del marito e che quindi per tale motivo la finanziaria erogante "non fu in grado di imputare il pagamento alla partita debitoria" del ricorrente.

Riferisce la resistente che, poiché il cliente risultava moroso nei pagamenti per la mancata imputazione della somma versata, l'iniziale finanziatore aveva sollecitato più volte il cliente, e "non ottenendo ... risposta alcuna" aveva incaricato una società di riscossione dell'incarico di recuperare il credito (con aggravio di costi per la resistente) ".

Riconosce la finanziaria, che a questo punto, il cliente aveva in vero provveduto a dare alla società recuperatrice, via fax, copia del bonifico effettuato a suo tempo, ma purtroppo questa omise di comunicare alla finanziaria erogante tale circostanza, cosicché il cliente venne dalla stessa segnalato alla CRIF "previa rituale comunicazione".

La finanziaria resistente ha riportato anche che il 25 febbraio 2009 si è attivata, con una mail, per richiedere a CRIF la cancellazione del nominativo del cliente, ma purtroppo la società "inspiegabilmente non vi provvede". Cosicché, quando il cliente aveva presentato la richiesta d'informazione il 14 aprile 2009, aveva appreso di essere segnalato tra le "operazioni di finanziamento monitorate", segnalazione che però, sottolinea la resistente,



non è stata di ostacolo al cliente per ottenere, in data 21 gennaio 2009 in costanza della controversia, un mutuo da parte di una banca.

A seguito della lettera del legale del 26 giugno 2009, la finanziaria ha riportato di essersi fattivamente attivata con un'altra mail, del 7 luglio 2009 nei confronti della CRIF, ribadendo la richiesta di cancellazione ed ottenendo così il relativo provvedimento.

La società ha riportato che la rettifica è stata comunicata dalla stessa CRIF al cliente il 23 luglio 2009.

Relativamente, invece, alla pretesa risarcitoria la resistente ha eccepito che l'affermazione del danno d'immagine (danno alla reputazione economica e preclusione all'accesso al credito) sussisterebbe *"in re ipsa"* e non in quanto ne sarebbe stata data dimostrazione dal ricorrente.

Sostiene, infatti, la resistente che il fatto di "essere segnalato ingiustamente nelle banche dati" non comporta come conseguenza che gli operatori economici che prendono visione ne possano ricavare "un'opinione negativa". Tant'è, rileva la finanziaria che al cliente, durante la segnalazione alla CRIF, ...è stato "concesso un mutuo di notevole importo, atteso il residuo di Euro 72.647,00" come è rilevabile dalla segnalazione resa al cliente dalla CRIF il 21 aprile 2009, "cosa che [la banca mutuante] non avrebbe fatto se avesse ritenuto il ricorrente 'un cattivo pagatore' e quindi non ha reputato "per nulla il ricorrente un soggetto inaffidabile".

Afferma poi la finanziaria che lo "stesso ricorrente ha dato causa all'avvio della procedura di segnalazione, non mettendo in grado la resistente di verificare l'adempimento talché è fuori di dubbio che la segnalazione, pur se non corrispondente alla realtà, fu la conseguenza di un comportamento attuato dallo stesso ricorrente, che al riguardo non può avanzare alcuna lamentela."

Aggiunge che "la mancata cancellazione fu opera dal soggetto preposto a tale adempimento, talché la resistente non può essere ritenuta responsabile di un comportamento lesivo (ancorché solo potenzialmente) dei diritti del ricorrente".

Ha concluso, infine, la resistente osservando che la richiesta di risarcimento nella misura avanzata di € 10.000,00 è del "tutto infondata nel merito" e "esorbitante, manifestamente eccessiva e del tutto incongrua" in quanto la "somma contestata è di € 515,27", al cliente "non è stato denegato alcun finanziamento" e lo stesso "gode di un rapporto di lavoro subordinato.... Nemmeno potenzialmente esposto a danno di rilevante entità (e in realtà non è stato esposto ad alcun danno)".

Alle controdeduzioni sono allegate due mail, rispettivamente del 25 febbraio 2009 e del 7 luglio 2009, dirette dalla finanziaria resistente alla CRIF dirette ad ottenere la cancellazione dalla banca dati della segnalazione relativa al ricorrente "in quanto la stessa risulta stornata in data 27 dicembre 2007".

La finanziaria ha fatto avere direttamente le controdeduzioni al legale del ricorrente, che con mail ha ritenuto non doveroso l'ulteriore invio da parte della Segreteria Tecnica, in quanto l'onere di comunicazione era considerato già assolto.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 30 marzo 2010.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione della presente questione riguarda la responsabilità dell'intermediario per illegittima segnalazione.

In base alla documentazione in atti, risulta che il cliente, al momento dell'acquisto, ha optato per il pagamento del bene in un'unica soluzione con bonifico bancario e ha



sottoscritto la modulistica relativa in cui è specificato che il bonifico andava effettuato specificando “nella causale il n. Contratto e il Suo nominativo”; nei fatti il bonifico risulta eseguito dalla moglie a favore dell’iniziale intermediario ex art 107, in data 27 dicembre 2007, con indicazione nella causale di “saldo fattura” e senza indicazione del nominativo del soggetto finanziato .

La resistente ha affermato, ma senza fornire alcuna prova documentale, che il cliente, apparentemente moroso per la mancata imputazione del bonifico di pagamento al conto di competenza, è stato più volte sollecitato dall’iniziale intermediario finanziatore. Da tale premessa sarebbe scaturita la determinazione della società erogante di considerare il fido non onorato e quindi di passare la pratica per la riscossione ad una società di recupero crediti. Tuttavia, non è contestato (e va, dunque, considerato come pacificamente riconosciuto) che il ricorrente il 9 giugno – e quindi prima della segnalazione in CRIF – abbia fornito via fax prova del pagamento del terzo. La società resistente ha argomentato, a discolpa dell’erronea segnalazione in CRIF (da parte della società finanziatrice iniziale) il fatto che l’ente incaricato della riscossione non avrebbe comunicato la circostanza dell’avvenuto pagamento, nonostante avesse ricevuto dal cliente, via fax, copia del bonifico effettuato dalla moglie il 27 dicembre 2007, ma ciò non rileva in quanto si tratta di condotta imputabile ad un ausiliario scelto dallo stesso intermediario (la società finanziatrice iniziale) e del quale, dunque, costui deve rispondere.

Se, dunque, non si può non rilevare che il cliente ha provveduto al pagamento con modalità non del tutto corrispondenti agli accordi contrattuali, è però innegabile che, prima della segnalazione in CRIF, tra le parti era intercorsa una corrispondenza chiarificatrice che avrebbe potuto tranquillamente evitare tale erronea segnalazione.

Ora, dalle osservazioni che precedono non si può revocare in dubbio che un errore dell’intermediario vi sia stato e da ciò non può che conseguire una responsabilità del medesimo da ricondurre nell’alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni”, area nella quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato.

Pur dovendo prendere atto che è tuttora controversa la natura della responsabilità dell’intermediario (se contrattuale o extracontrattuale), è peraltro evidente che, nel caso di erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l’accesso al credito.

Il comportamento dell’intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (d. all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) - e, dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede *in executivis* (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).

Ciò chiarito, deve ora passarsi all’esame del merito delle istanze risarcitorie avanzate nel ricorso.

Il danno del quale il ricorrente chiede il risarcimento viene complessivamente indicato in € 10.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi legali), senza tuttavia che vi sia alcuna ulteriore specificazione o documentazione a supporto di tale istanza.

Ora, da un lato, la documentazione in atti comprova che il ricorrente, in relazione alla vicenda *de qua*, è ricorso alle prestazioni di un legale, prestazioni che è legittimo supporre



si siano risolte in un relativo onere economico che può rappresentare il danno patrimoniale subito dal ricorrente.

Quanto al diverso profilo dei danni non patrimoniali, va rammentato che questi danni, dopo l'intervento delle SS.UU. del novembre 2008, possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento contrattuale.

Orbene, è evidente che l'erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata causa un danno da lesione del "diritto alla reputazione di buon pagatore", elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale.

Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno così come sopra specificato, deve altresì precisarsi che la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa.

Questo Collegio ritiene, quindi, di dover procedere ad una valutazione complessiva del danno patito, ritenendo conforme a equità quantificarlo in € 1.000,00.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1000,00, a risarcimento del danno da quest'ultimo subito come equitativamente determinato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO